

ENCICLICA “QUAMQUAM PER NUPERRIMA”
di PIO VII del 14 giugno 1819 sull'unione della Diocesi di Cerignola “aeque
principaliter” con la Diocesi di Ascoli



Quamquam per nuperrimam
Constitutionem inter Episcopos et Sedem Apo-
stolicam forma ac Charissimam in



in Christo
 Romanorum Imperatorum Maximilianus
 usque Siciliae Regem sub die Decima septima
 mensis Februarii sub diebus anni
 Domini millesimi octingentesimi decimi
 octavi et aliam partibus in istis articulis
 memoratis Conventionis articulo nonnullis
 vnum Episcopatum Sedunum in medio
 Helvetiae circa Rhodanum sub temporali
 Imperatorum ditione consistendum
 plurima Custodia sancta atque directa
 fuerit cum eadem Regem aliam ob
 causam in hanc ingressi fuerimus de
 liberationem nisi quod presens nunti
 am redditum modicam Episcopatum
 tamen sine aut deservitatem sicut in
 peram pluribus Episcopatum dignitas jam
 inde a sub. Medio Benedicti p. p. die
 Maximilianus Regi temporibus in indicem
 vnum presens declinationem abesse et
 bene vilesse nesceret non id

Handwritten mark or signature.



PIO VESCOVO, SERVO DEI SERVI DI DIO,
IN PERPETUA MEMORIA

Sebbene mediante la recentissima Convenzione del giorno sedici del mese di Febbraio dello scorso anno del Signore 1818, stipulata tra Noi, e la Sede Apostolica da una parte, e il carissimo nostro figlio in Cristo Ferdinando, Re del Regno delle due Sicilie, dall'altra, con l'articolo terzo della detta Convenzione sia stata sancita e decretata la soppressione perpetua di alcune sedi Episcopali ubicate nel predetto Regno al di qua del Faro, sotto il dominio temporale del medesimo Re; avendo

La Bolla "*Quamquam per nuperrimam*", il cui testo tradotto viene qui presentato, è racchiusa in una custodia di cartone legato in tutta pelle con impressi stemmi pontifici e fregi dorati, è in pergamena, e consta di 34 carte di formato cm. 35 × 27 legate a quinterni.

Dette carte sono forate in basso sul lato del dorso, e attraversate da una cordicella i cui capi sono fermati da un sigillo in piombo che reca, su una faccia, la dicitura "PIUS PAPA VII" sormontata da una croce greca, e sull'altra due volti separati da una croce latina e la sigla "S.P."

Si conserva nell'archivio del Capitolo cattedrale di Cerignola.

tuttavia Noi preso questa decisione solo perchè era noto che nella maggior parte di esse, per l'eccessiva povertà dei redditi delle Mense Vescovili o per la poca nobiltà dei luoghi, la Dignità Episcopale era finita completamente in un indecoroso declino ed era pressochè svilita, fin dai tempi del nostro predecessore il Papa Benedetto decimo quarto di felice memoria; non per questo la nostra mente e l'intenzione furono mai aliene dall'istituire nuove siffatte sedi, se in ciò concorressero la necessità e l'utilità e [se] alcuni dei luoghi più illustri del suddetto dominio richiedessero ciò per propria facoltà e a buon diritto.

E certamente poichè la seria importanza di simili motivazioni sembra favorire più che a sufficienza la località chiamata Città di Cerignola nella Regione della Puglia della Diocesi Ascolana, Noi, accogliendo con animo benigno e propizio le umilissime preghiere a Noi presentate dai dilette figli attuali dalla Comunità e dagli uomini, come pure dal Clero dello stesso luogo di Cerignola, che gode di questo onorifico titolo di Città, e soprattutto dal Collegio di molti Ecclesiastici addetti al servizio dell'infrascritta Chiesa Parrocchiale ivi esistente, tra i quali è annoverato anche il diletto figlio Giuseppe de Sanctis, Sacerdote, uomo grave e prudente, appartenente allo stesso Collegio, dagli stessi scelto e deputato a trattare la questione presso di Noi, [preghiere] con le quali con ogni premura si chiedeva a Noi di erigere la predetta Chiesa Parrocchiale in Chiesa Cattedrale, e di unire in perpetuo la medesima *aeque principaliter* alla limitrofa Chiesa Cattedrale Ascolana, volendo degnare del nostro Apostolico favore, tanto più che in tale questione si aggiungono il desiderio e in-

sieme i voti dello stesso Piissimo Re Ferdinando, abbiamo creduto di assumere come primo impegno quello di affidare tutta la faccenda, da discutere ed esaminare, al nostro venerabile fratello chiamato Ignazio Diego Caracciolo, Vescovo di Palestrina, Cardinale di Santa Romana Chiesa, dimorante in Napoli, per mezzo dell'organo anche della Congregazione dei nostri venerabili fratelli Cardinali della medesima Santa Romana Chiesa, [Congregazione] preposta agli affari Concistoriali, dandogli potestà di istruire come d'uso un processo, secondo le procedure delle Costituzioni Apostoliche, sull'utilità dell'erezione di tale Episcopato, e di subdelegare a tale scopo con pari facoltà un'altra persona, o altre persone, purchè costituita, o costituite, in dignità Ecclesiastica; essendo quel processo appunto secondo il rito e rettamente istruito e accurato, e inviato alla stessa Congregazione dal Venerabile anche Nostro Fratello Arcangelo Lupoli attuale Arcivescovo di Conza al quale, per questo, fu subdelegata l'opportuna autorità mediante il ricordato Ignazio Diego Vescovo e Cardinale, da esso [processo] rifulse evidentemente la necessità e l'utilità della agognata erezione.

Infatti questa località, come ci è stato fedelmente riferito anche dal diletto Figlio Segretario della ricordata Congregazione, oltre al molto onorifico titolo di Città, per il cui godimento si distingue, e alla sua antichissima origine in un suolo elevato, [località] salubre, dal clima mite, è ammirabilmente innalzata sui gloriosi ruderi dell'antica Gerione, menzionata con somma lode da Storici Greci e Latini, è superiore a tutte le altre per l'ampiezza del territorio e la ricchezza del commercio, e registra diciassettemila abitanti, tra i

quali molti sono anche nobili, e similmente moltissime famiglie di ceto inferiore, ma viventi in tenore di vita onesto e civile, le quali per i beni di cui godono e per le ricchezze non sembrano minimamente lontane dalla civiltà e dalla cortesia di una Regione magnifica.

Inoltre in essa si trovano Case, splendidi Edifici e molte Chiese, tre Monti di Pietà a sollievo dei poveri e cinque Confraternite di Laici per diverse opere di religiosità, di carità e di misericordia, canonicamente e provvidenzialmente istituite, e c'è forse qualche speranza che possano essere ripristinati cinque Conventi di diversi Ordini Regolari, ai cui [membri] professi, nel generale rivolgimento di cose, non fu più concesso di rimanere in essi.

Ma tra tutte le predette Chiese ora esistenti nel più volte citato luogo, a buon diritto può essere ritenuta senza alcun dubbio Principale la Chiesa Parrocchiale, consacrata al Beato Pietro Principe degli Apostoli, che da antichissimo tempo è solita esser governata da un solo Arciprete, insieme col suo diviso e separato territorio, con giurisdizione ordinaria quasi-Vescovile.

Infatti, sebbene essa sia costruita in stile Gotico di mole imponente, e sembri abbastanza capiente e sufficiente per il popolo che vi confluisce per esservi accolto tuttavia ora si è posta mano al suo ampliamento, perchè ne risulti più splendida e più magnifica, la sovrasta una Torre Campanaria dotata di quattro campane di bronzo: in essa inoltre ci sono l'Organo, la Sacrestia, il Cimitero e anche moltissima sacra suppellettile d'argento, e paramenti Ecclesiastici adatti anche alle funzioni Pontificali, e si conserva un gran numero di reli-

quie dei Santi.

A tutte queste cose si aggiunge inoltre che nella medesima Chiesa Parrocchiale si trova un Collegio di quarantasei Ecclesiastici del Clero del più volte citato luogo, che posseggono rispettivamente altrettanti Benefici Ecclesiastici perpetui semplici, ma richiedenti la personale residenza, ad alcuni dei quali dei medesimi Benefici vien dato il nome di Dignità, mentre gli altri singoli vengono chiamati e nominati Canonicati. Ma in questo Ordine stabilito per antica Consuetudine, tuttora vigente, per il quale i singoli rispettivi possessori dei detti Benefici, nei rispettivi uffici e ministeri, il primo cioè di Arcidiacono, il secondo di Arciprete, il terzo di Primicerio, il quarto di Cantore, i rimanenti di Canonici detti Compartecipanti, prestano servizio fedelmente alla detta Chiesa Parrocchiale, a guisa di Collegiata, senza aver fatto indagine alcuna sull'erezione Canonica sua e di quelle Dignità e Canonicati, così rispettivamente chiamati, o di quegli stessi Benefici, con frutto spirituale ed edificazione del Popolo, e continuamente sciolgono lodi sacre all'Altissimo, cosicchè degnamente e in modo appropriato si ritenga rispettivamente che la spesso citata località di Cerignola venga elevata al grado e all'onore di Città veramente Episcopale, e che la stessa Chiesa Parrocchiale dedicata, come sopra detto, al Principe degli Apostoli, sia promossa allo stato e alla dignità di Chiesa Cattedrale, conservando la stessa medesima Parrocchialità.

Perciò Noi, ascoltata benevolmente tale relazione, desiderando ardentemente provvedere allo sviluppo della Religione e alla salvezza delle anime con nuovi sussidi, secondo il dovere del nostro

Apostolato, e volendo assecondare secondo le proprie forze le preghiere del Popolo e del Clero suddetti, e insieme i voti e i desideri del suddetto Re Ferdinando, *motu proprio*, per scienza certa e pienezza di Potere, con la previa, per quanto sia necessario, sanazione di qualunque difetto, se mai se ne fosse in qualunque modo verificato nel compimento o nello svolgimento del suddetto processo da parte di qualsiasi persona o per qualunque motivo, con l'Apostolica autorità sopprimiamo ed estinguiamo in perpetuo la ricordata Chiesa Parrocchiale e la sua asserita Collegialità, e il titolo e la denominazione *Nullius* con la suddetta ordinaria e quasi-Vescovile giurisdizione che la stessa località da gran tempo aveva posseduto, giurisdizione che in verità fu da noi affidata al certamente Venerabile nostro Fratello attuale Vescovo Ascolano, e insieme i suddetti quarantasei benefici, dei quali i primi quattro assunsero la forma sopra ricordata di Dignità, e i rimanenti [quella] dei quarantadue Canonici suddetti solo per antica Consuetudine, e i loro rispettivi titolo collativo, nome, natura ed essenza di benefici collativi, in quanto essi [benefici] furono soliti in tal modo essere conferiti, cosicchè essi d'ora in avanti per tutti i tempi futuri cessino di essere collativi, e inoltre non si possa più da qualsiasi autorità conferirli o impetrarli come tali in titolo collativo o altrimenti disporre di essi in qualsiasi modo, sebbene sia accaduto in qualche altro tempo che fossero conferiti o impetrati o altrimenti si sia in ogni maniera di essi disposto, siano ritenute nulle e invalide e di nessun valore e importanza le collazioni, le impetrazioni e qualunque altra disposizione di essi fatta secondo le circostanze, e non favoriscano nessu-

no, nè attribuiscono ad alcuno il diritto o il titolo colorato di possedere. Premesse poi tale soppressione ed estinzione, con la stessa Apostolica autorità erigiamo anche in perpetuo e istituimo il più volte nominato luogo di Cerignola, insignito, come detto prima, del solo titolo di Città, in Città veramente Episcopale da chiamarsi come prima Cerignolana, con propri Seminario Ecclesiastico per fanciulli e Cancelleria Vescovile, e con tutti gli onori, diritti, prerogative e privilegi dei quali le altre Città del detto Regno insignite di sede Vescovile e i loro cittadini usano, fruiscono, ottengono e godono, e possono o potranno in ogni modo in futuro usare, fruire, ottenere e godere: e [erigiamo] la detta Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Cattedrale Cerignolana, da chiamarsi anche, come prima, Parrocchiale, con lo stesso medesimo titolo del Principe degli Apostoli, cioè con la stessa medesima invocazione, come anche prima: la Chiesa istituenda sia suffraganea dell'Arcivescovo Beneventano *pro tempore*, e a lui ugualmente soggetta per il diritto Metropolitano, per il quale si sa che è sottoposta anche la predetta [Chiesa] Ascolana alla quale essa come infrascritto è unita; ed [erigiamo] in essa la Sede, la Cattedra e la Dignità Episcopale per l'unico in seguito futuro Vescovo da chiamarsi Cerignolano, che sia a capo della medesima Chiesa e della sua Città e della Diocesi Cerignolana, da assegnare a lui come detto sotto, convochi gli Abati, i Prelati inferiori e gli altri per il Sinodo, ed abbia ed eserciti tutti e singoli i diritti, le funzioni e i doveri Episcopali, con i propri infrascritto Capitolo, cassa, sigillo, Mensa Vescovile e tutti gli altri Cattedrali e Pontificali insegne, diritti, giurisdizioni, preminenze, preroga-

tive, privilegi, onori, grazie, favori e indulti reali, personali e misti dei quali le altre Chiese Cattedrali del predetto Regno, e i loro rispettivi Presuli, godono in qualunque modo non tuttavia a titolo oneroso e per Indulto o per Privilegio particolare e potranno godere in ogni modo in futuro: e con la detta Apostolica autorità uniamo in perpetuo *aeque principaliter*, annettiamo e incorporiamo la stessa così eretta Chiesa Cattedrale Cerignolana all'altra Chiesa Cattedrale Ascolana; in modo tuttavia che nessuna delle due sia soggetta all'altra, ma ambedue siano ritenute, e siano realmente, vicendevolmente indipendenti, e di entrambe le Chiese sia capo l'unico e identico Sommo Sacerdote, che sia ritenuto e chiamato contemporaneamente Vescovo Ascolano e Cerignolano.

E sia l'attuale Vescovo di Ascoli, che, per questa prima volta, per la detta autorità Apostolica, mediante altre nostre lettere, deve essere preposto come Vescovo e Pastore alla medesima nuova Chiesa Cattedrale Cerignolana, in quanto vacante dal momento di tale erezione, sia i suoi successori *pro tempore* nella detta Chiesa di Ascoli, abbiano e conseguano pienamente la cura, la guida e il governo della stessa nuova Chiesa Cattedrale nelle cose spirituali e temporali sul Clero e sul Popolo di tutta la nuova Diocesi di Cerignola da destinarsi a lui come appresso: con questa clausola però, che in ogni e qualunque atto riguardante la Chiesa Cattedrale di Cerignola e ogni altra cosa singolarmente, la denominazione di Chiesa Ascolana sia sempre preposta a quella di Cerignolana; e che gli eletti d'ora in avanti a Vescovi delle predette Chiese così unite *pro tempore* vacanti siano tenuti sempre e in perpetuo a prendere possesso

delle predette Chiese unite, prima in quella di Ascoli, e poi nell'altra di Cerignola, e non altrimenti, essendo data loro la facoltà di assegnare e tenere in ciascuna di esse un Vicario Generale per gli affari Spirituali, con propria distinta e separata Curia.

In caso poi di vacanza di ambedue le predette sedi Episcopali, delle Cattedrali sia Ascolana sia Cerignolana, i rispettivi Capitoli [eleggano] propri separati Vicari Capitolari, che abbiano ed esercitino la giurisdizione nella propria rispettiva Diocesi secondo le norme del Concilio di Trento.

Ora poi è nostro pensiero e volontà che il Vescovo di Ascoli e Cerignola, e i Presuli suoi successori nell'una e nell'altra Chiesa Cattedrale, siano tenuti a risiedere presso di esse per un eguale per quanto possibile periodo dell'anno, e parimenti debbano designare in ciascuna Diocesi gli Esaminatori Sinodali per il consueto esame dei Chierici da promuovere ai sacri Ordini e degli altri concorrenti alle Chiese Parrocchiali *pro tempore* vacanti, da assegnare mediante concorso da espletare secondo le modalità del predetto Concilio, affinché gli stessi concorrenti possano comodamente essere esaminati e rispettivamente essere ammessi al concorso.

Inoltre per le due proprie Diocesi possano convocare un solo Sinodo, il primo dei quali, dopo la presente grazia di erezione, debbano celebrare nella Chiesa Cattedrale di Ascoli, in seguito possano riunirlo nell'una o nell'altra, quale preferiscono, delle stesse Cattedrali, riservando tuttavia al Capitolo di Ascoli la precedenza sul nuovo Capitolo di Cerignola, sia nello stesso Sinodo sia in qualunque altro atto riguardante l'uno e l'altro.

Anche per la comoda e decente abitazione per il primo futuro Vescovo di Cerignola e per i suoi predetti successori nella sede Episcopale, Noi, per la detta autorità Apostolica, ugualmente in perpetuo attribuiamo e assegnamo loro uno dei molti Palazzi, presso il più volte citato Collegio, attualmente appartenenti alla soppressa ed estinta Chiesa Parrocchiale, da scegliersi per questo stesso uso dallo stesso primo futuro Vescovo; parimenti [attribuiamo] per il Seminario Ecclesiastico dei fanciulli, da istituirsi ivi a norma del predetto Concilio, altri sedi da concedersi dal Munificentissimo predetto Re Ferdinando, come si asserisce, oppure dal predetto Collegio, affinché sia aperta una comoda e adatta dimora per gli alunni da accogliere ivi, costituendo anche per lui in perpetuo l'annua somma di quattrocento ducati in moneta del predetto Regno, da desumersi dalle rendite del medesimo Collegio, per donazione dello stesso.

E per di più tale dote debbano anche accrescere con altri duecento ducati annui sotto alcune simili condizioni contenute ed espresse in uno strumento di obbligazione assunta dal detto Collegio come a noi consta, nel giorno ventinove del mese di Agosto del predetto Anno del Signore milleottocentodiciotto, mediante atto stipulato presso il pur diletto Figlio Aniceto Specchio, pubblico Notaio, dimorante nel predetto luogo.

Insieme poi con la puntuale erezione della predetta nuova Chiesa Cattedrale, bisogna che sia eretto e istituito anche il Capitolo dei Canonici, sia per il decoro e la dignità della medesima Chiesa Cattedrale sia perchè il Vescovo venga aiutato dalla loro opera e dal loro ministero nell'ammini-

strazione della Diocesi.

Perciò Noi da ora, per simili iniziativa, scienza e pienezza di potere, per la predetta autorità Apostolica, anche in perpetuo erigiamo e istituiamo tante Dignità e Canonicati e Prebende quanti sono i summenzionati benefici soppressi e ora per allora nell'evento da esprimere più sotto, i Mansionariati, o gli infrascritti Beneficiati, e incominciando dapprima dalle Dignità e dai Canonicati e dalle Prebende. Vi siano rispettivamente le Dignità, cioè un solo Arcidiaconato, che è ivi la maggiore [Dignità] dopo quella Pontificale per un solo Arcidiacono; e una sola Arcipretura, che è la seconda, cui sia affidata la cura soltanto attuale delle anime della detta Chiesa Parrocchiale, come sopra detto soppressa ed estinta, ed eretta ultimamente, come sopra detto, in Chiesa Cattedrale, dovendo invece tale cura abituale rimanere in perpetuo presso l'intero Capitolo e i Canonici della predetta Chiesa Cattedrale, e della quale si debba sempre disporre previo Concorso da tenersi inoltre davanti al Vescovo *pro tempore* di Ascoli e Cerignola, per un solo Arciprete, che, insieme a tre ausiliari, ossia Vicari Cooperatori da designarsi o nominarsi dai medesimi Capitolo e Canonici, e da approvarsi, previo esame, dallo stesso Vescovo, sia [l'Arciprete] tenuto a guidare convenientemente e ad amministrare con precisione e fedelmente siffatta cura; e un solo Primiceriato, che è la terza per un solo Primicerio, e un Cantorato, che è la quarta per un solo Cantore: inoltre quarantadue Canonicati, cioè uno dei primi due in ordine di anzianità, cui siano unite rispettivamente le Prebende della Penitenzieria per un solo Canonico da chiamarsi rispettivamente Penitenziere, Maestro

in Teologia oppure Dottore, o Licenziato, *in utroque* o almeno in diritto Canonico, l'altro il Teologo, cui [sia unita la Prebenda] Teologale, per un solo Canonico Maestro nella predetta Teologia [da chiamarsi] Teologo, i rimanenti poi quaranta predetti Canonici con le loro rispettive Prebende semplici per altrettanti rispettivamente Canonici, dei quali al presente conterà il nuovo Capitolo, tuttavia il rispettivo conferimento dei primi due Canonici e delle Prebende nella vacanza *pro tempore*, fatta eccezione solamente per questa prima volta, sempre e in perpetuo debba essere fatto previo concorso da tenersi dall'alto secondo la forma della Costituzione del Papa Benedetto decimoterzo di felice Memoria, nostro Predecessore, e da ora per allora, e al contrario, tuttavia dopo che avrà avuto luogo l'infrascritta soppressione, per la cui esecuzione diminuirà il numero dei Capitolari, [vi siano] dodici Mansionariati, o Beneficiati per tanti Chierici, o Sacerdoti Mansionari o Beneficiati nella medesima Chiesa Cattedrale, i quali, insieme con gli altri aventi le suddette Dignità e con i Canonici, siano tenuti al servizio nei riti sacri della predetta Chiesa Cattedrale e altrove, e a risiedere personalmente presso di essa, e ad assumersi i consueti doveri e uffici, a lode a gloria di Dio Onnipotente, e in onore del suddetto Principe degli Apostoli, e per l'esaltazione della fede e della Chiesa Cattolica.

Con la clausola tuttavia espressamente prescritta in siffatta erezione e istituzione, che, riguardo al conferimento delle predette Dignità e dei singoli Canonici e delle Prebende, come pure dei predetti Mansionariati eretti rispettivamente nella predetta convenzione come sopra, debba

essere osservata in tutto e per tutto la forma della suddetta Convenzione, del giorno sedici del mese di febbraio dello stesso predetto anno del Signore milleottocentootto, esclusa soltanto questa prima volta, e peraltro rispettivamente l'infrascritta vacanza, per le quali intendiamo liberamente, come fra poco, procedere al conferimento delle stesse Dignità, dei Canonici e delle Prebende in favore delle medesime persone investite rispettivamente dei Benefici, come detto, soppressi ed estinti, senza che per questo nostro conferimento da farsi come più sotto si arrechi loro pregiudizio alcuno, benchè minimo: a tale scopo pertanto comandiamo espressamente che nel frattempo per quelli e per i singoli di essi rimangano salvi, stabili ed intatti i loro diritti e tutti i frutti, rendite e proventi dei Benefici soppressi in quella quantità di cui attualmente gli stessi usufruiscono e godono, salvo non accada che essi subiscano una certa riduzione per conservare e difendere l'integrità della dote della Mensa Vescovile e del predetto Seminario, e per le altre spese da erogare per la manutenzione della Fabbrica della predetta Chiesa Cattedrale, per il culto Divino e per gli stipendi o compensi di coloro che servono al Signore.

Ma poichè Noi, mentre istituiamo nella spesso citata Chiesa Cattedrale un Capitolo composto da un così abbondante numero di Canonici, possiamo provvedere di un'indennità i possessori dei medesimi attuali Benefici soppressi, e attribuire a ciascuno il suo diritto; e poichè tuttavia insieme riconosciamo chiaramente che il numero di ventiquattro Canonici, compresi in esso i Dignitari, sia per sempre in appresso più che sufficiente, quindi nell'unico e medesimo tempo stabiliamo e ordi-

niamo che appena qualcuno, dal primo ai futuri Canonici della detta Chiesa Cattedrale ultimamente eretta, fino al numero di ventidue, muoia o rimetta nelle mani dell'Ordinario del luogo o del Romano Pontefice *pro tempore* il Canonicato e la Prebenda mediante esso ottenuti, oppure altrimenti in qualsiasi modo i Canonici e le Prebende suddetti siano vacanti delle loro persone, i Canonici e le Prebende così vacanti non siano più assolutamente conferiti, ma per ciò stesso rimangano del tutto soppressi ed estinti.

Quanto però alle succitate quattro Dignità erette, come detto prima, nella suddetta Chiesa Cattedrale, della cui vacanza dalla originaria presente erezione si provvederà come sotto, con la medesima autorità Apostolica parimenti dichiariamo che nella vacanza occorrente da allora in poi delle medesime Dignità per morte o per dimissione dei loro rispettivi possessori, o altrimenti in qualunque modo, le Dignità così vacanti non siano minimamente soggette a tale predetta soppressione, ma debbano essere conferite a norma dell'articolo decimo della più sopra citata Convenzione.

Inoltre, affinché si provveda stabilmente alla Mensa Vescovile di questa nuova Cattedrale, e insieme alla dotazione del Capitolo in essa, come suddetto, costituito, e innanzitutto per i tempi futuri il suo Vescovo di Ascoli e Cerignola, e i Presuli suoi Successori, possano mantenere decorosamente la propria Dignità; e i singoli Capitolari che dovranno servire ai divini uffici e ai ministeri della nuova Chiesa Cattedrale [possano] essere agevolmente sostenuti, con la medesima autorità Apostolica, assegnamo anche in perpetuo alla pre-

detta Mensa Vescovile, cioè da ora, tanti beni immobili, per la maggior parte legittimamente spettanti e appartenenti al menzionato Collegio, completamente liberi, immuni ed esenti da ogni censo, canone, ipoteca e da qualsiasi altro onere, i quali [beni] producano il reddito annuo di quattrocento ducati in moneta del suddetto Regno, entro il tempo prestabilito di un solo biennio da computare dalla data delle presenti [lettere]: aggiunta tuttavia la clausola che, finchè e fin dove tale assegnazione non sia fatta, il nuovo Capitolo sia tenuto a versare al Vescovo il censo annuo di quattrocento ducati in moneta del suddetto Regno, per la cui garanzia tutti i beni del medesimo Capitolo rimarranno in modo speciale disponibili e ipotecati.

Con la detta autorità Apostolica annettiamo anche in perpetuo e diamo in proprietà alla Mensa Capitolare della detta Chiesa Cattedrale tutti inoltre i rimanenti beni, cioè da ora per allora, dopo tuttavia che con l'esecuzione della raccomandata soppressione tutti i Canonici e le Prebende al presente eretti siano stati ridotti al numero prestabilito di ventiquattro, comprese in esso le Dignità, conservando tuttavia quest'ordine di ripartizione, cioè che dalla predetta Mensa Capitolare siano costituiti annualmente per le quattro Dignità centottanta ducati del predetto Regno a ciascuna di esse, e per i venti Canonici e Prebende cento ciascuno, e ai dodici Mansionariati o Beneficiati cinquanta a ognuno; inoltre alle Prebende Penitenziaria e Teologale rispettivamente, a motivo dei doveri ed uffici annessi rispettivamente ai loro detentori *pro tempore*, oltre i suddetti cento, altri ventiquattro ducati.

Costituiti pertanto ed assegnati in perpetuo questi redditi, come sopra, sapendo che i proventi Capitolari sia certi e invariabili sia incerti di qualunque genere, nome e natura superano la somma annua di settemila ducati in moneta del predetto Regno, e che a nessuna diminuzione sono soggetti assolutamente, anzi a un maggiore incremento, perciò Noi espressamente comandiamo e ordiniamo che, tolte le prestazioni più sopra indicate per la Mensa Vescovile, per la predetta dote del Seminario, per le altre spese della fabbrica della Chiesa Cattedrale, per la sacra suppellettile destinata al culto Divino e per gli stipendi degli inservienti da attribuire secondo l'uso, i redditi sopravanzanti, che costituiscono la terza parte della somma totale assegnata come detto sopra ai singoli Capitolari, siano fedelmente adibiti ed erogati solo per le distribuzioni quotidiane, facendo tuttavia tra Dignitari, Canonici e Mansionari una ripartizione tale per cui si debba avere e conservare sempre la ragione proporzionale delle somme che furono costituite per le Dignità, per i singoli Canonici e Prebende e per i Mansionariati o Beneficiati suddetti.

E inoltre, perchè risplenda il decoro e la dignità del Capitolo di questa nuova Chiesa Cattedrale mentre si adopera per i divini uffici e ministeri, con tale autorità Apostolica anche in perpetuo concediamo e accordiamo innanzitutto ai futuri Arcidiacono, Arciprete, Primicerio e Cantore, ai singoli Canonici e ai Mansionari o Beneficiati della detta nuova Chiesa Cattedrale, e ai loro rispettivi successori, che gli stessi Arcidiacono, Arciprete, Primicerio e Cantore e Canonici liberamente e lecitamente possano rispettivamente portare e

indossare e usare rispettivamente, cioè il Rocchetto con le maniche intorno alle estremità delle quali sia attaccato un tessuto pennato, o un merletto di tessuto fine, elaborato, e guarnito sotto di seta scarlatta, e la Cappa magna parimenti coperta con seta scarlatta in estate, con pellicce di ermellino in inverno; a Vespro invece la Mozzetta in seta scarlatta, il cui bordo sia ornato con strisce delle medesime pelli; invece i singoli Mansionari o Beneficiati predetti [possono indossare] un simile Rocchetto, sotto le cui maniche sia cucita della seta violacea, e parimenti una simile Cappa magna, coperta della medesima seta violacea in estate, d'inverno invece di pellicce di Leucofeo, in volgare di varo, di colore grigio, e a Vespro la Mozzetta della medesima seta violacea, il cui bordo sia ornato con strisce delle medesime pellicce grige, in tutto e per tutto a somiglianza del Capitolo e dei Canonici della suddetta Chiesa Cattedrale Ascolana, sia nella detta Chiesa Cattedrale Cerignolana ultimamente, come sopradetto, eretta, sia fuori di essa, e sia nelle processioni sia in tutti gli altri atti e funzioni pubblici e privati, anche fuori della predetta Città di Cerignola e in qualunque luogo, anche nei Concili Sinodali, Provinciali e Universali, anche in presenza degli stessi Cardinali di Santa Romana Chiesa, anche di Legati *a latere*, di vice-Legati, di Arcivescovi, di Vescovi e di chiunque altro, in qualunque tempo e giorno dell'anno, rimanendo salvi e integri per gli stessi Capitolo e Canonici tutti gli altri onori, privilegi, indulti e gli altri favori di ogni genere, sia spirituali sia temporali e misti, concessi al medesimo Collegio dall'autorità Apostolica o da qualunque altra purchè legittima, e anche dal diritto o dalla Con-

suetudine o che in altro modo gli competano, purchè siano tuttora in uso e non revocati: con la medesima autorità Apostolica parimenti in perpetuo concediamo e comunichiamo la libera e piena potestà e autorità di ogni genere ai medesimi Capitolo e Canonici della suddetta Chiesa Cattedrale di Cerignola così eretta, perchè gli stessi, regolarmente congregati in Capitolo, per il nuovo, prospero e felice comando, governo e direzione della medesima Chiesa Cattedrale, e del suo coro e delle medesime cose e diritti sia spirituali sia temporali, inoltre per l'adempimento degli oneri su essi rispettivamente incumbenti, per la celebrazione di divini uffici, processioni, funerali, anniversari e suffragi, per la riscossione e la divisione delle distribuzioni quotidiane e degli altri qualsivoglia emolumenti, e per l'irrogazione delle pene in cui devono incorrere gli assenti, i non partecipanti ai divini uffici o coloro che trascurano di adempiere gli oneri e gli uffici ad essi e a chiunque di essi incumbenti, e perchè siano annotate le presenze e le assenze dei singoli alle cerimonie e ai riti nella detta Chiesa Cattedrale di Cerignola e al suo coro, al capitolo, alle processioni e agli altri atti simili da compiere, e per qualunque altra cosa in ogni modo necessaria e opportuna riguardante le cose premesse e circa le cose premesse, [concediamo che] liberamente e lecitamente possano e abbiano la capacità nello spazio di un solo anno anche pubblicare ogni genere di statuti, ordinanze, capitoli e decreti, tuttavia leciti e onesti e minimamente contrari ai sacri Canoni, alle Costituzioni Apostoliche e ai decreti del suddetto Concilio di Trento, da esaminarsi e approvarsi prima dall'Ordinario del luogo, e [possano] dichiarare, inter-

pretare, redigere in forma migliore e riformare le cose pubblicate, e pubblicarne altre integralmente nuove, però non contrarie ai medesimi sacri Canonni e alle Costituzioni, e ai decreti del predetto Concilio, e, come suddetto, parimenti da esaminarsi e approvarsi dal predetto Ordinario, e da osservarsi da parte di coloro ai quali ora spetta e secondo le circostanze in ogni modo spetterà e toccherà, sotto le pene da stabilire per i contravventori.

E inoltre, affinché la Diocesi possa essere formata e costituita per il medesimo dapprima futuro e rispettivamente *pro tempore* Vescovo di Cerignola, similmente con la detta Apostolica autorità, iniziativa, scienza e pienezza di potere concediamo e assegnamo anche in perpetuo alla nuova Chiesa di Cerignola, e rispettivamente alla ordinaria giurisdizione, potestà e superiorità del Vescovo primo futuro e *pro tempore* di Cerignola e insieme ugualmente di Ascoli, come propri Città, Territorio, e Diocesi, e Clero e Popolo, il dapprima citato [luogo], cioè quello, come detto, eretto da Noi in città Episcopale, e gli altri luoghi, o terre, e borghi infrascritti, dai quali si sapeva essere formato il diviso e separato Territorio una volta soggetto con ordinaria e quasi-Vescovile giurisdizione all'Arciprete *pro tempore* del predetto luogo di Cerignola, da Noi eretta in Città Episcopale, come detto sopra, e mediante gli statuti della nostra predetta Convenzione e per disposizione della stessa Sede fu riservato, [luoghi] chiamati rispettivamente Tancredi, Tre Santi, Lupara, Montaltino, Cerina, Cerinella, San Lorenzo, Quarto, San Casaniello, San Samuele, Casa bianca, Tavoletta, Feudo delle Torri, Montealsente, Santa Maria di

Ripalta, Fara, Pozzo Monaco, Li Iagni, Toppo Russo, Torretta, Novelli, Pozzo Terragno, Torre Alemanna, Lagnana, Perillo, San Leonardo, Feudo di San Giovanni in Lupis, Ciminiera, San Giovanni alle Frondi, Marana di Castello, Fontana Figura, San Marco, Tamarice, San Martino vecchio, San Martino nuovo, Forcone, Caldarella, Paladini, Bella veduta d'avanti, Bella veduta di dietro, Bogatella, Pignattella, Feudo di Ciminiera, Scarafoni, S. Stefano, Tappia, S. Vito, Santa Maria de Mansi, l'Olmo, San Michele alla Padula, Toro, Padule, inoltre Belmantello, Salice, Donnonardo, Gialorenzo, Salpitello, Riseccata, Acquarulo, Jemma, Juregi, Tonnamarella, Pozzomaggiore, Maracciana, Montarcucci, Trepazzi e cani, Santa Maria della Scala, Passo di Orta, Paduletta, Torricello, Acquamela, Pozzelle, Pavoni, Ciminarella, Pozzo Carrozze, Profico, parimenti La Vidua, Casavecchia, inoltre Mezzanella, San Lorenzo alla Tappia, Canneto vecchio, Canneto nuovo e l'ultimo Pingo, i quali danno il numero di ottantatre luoghi o Borghi o Terre, con tutti gli altri più piccoli Villaggi, e Case rurali, e [inoltre concediamo] le Chiese Parrocchiali Collegiate, qualora ce ne siano, i Monasteri, tuttavia non esenti, le Prepositure, i Prepositurati, i Priorati, i Conventi e gli altri Benefici Ecclesiastici di qualunque specie, quantità e qualità siano, con cura [d'anime] e senza cura, secolari e Regolari di qualsiasi Ordine esistenti negli stessi detti luoghi, Terre e Borghi; anche sei [Benefici] secolari, cioè Canonicati e Prebende, Dignità, Personati, Amministrazioni ed Uffici, siano curati e elettivi anche nella Collegiata e in altre Chiese; mentre i siffatti Benefici Regolari, Prepositati, Prepositure, Dignità anche Con-

ventuali, anche Personati, Amministrazioni e Uffici, anche se siano Claustrali, Cappellanie e Cappelle, e parimenti di tutti e singoli tali luoghi, Borghi e Terre, [concediamo] le persone d'ambo i sessi, abitanti e forestieri residenti, sia Laici sia Chierici, Sacerdoti, Beneficiati e Religiosi quali che siano, non tuttavia gli esenti, di qualunque stato, grado, ordine e condizione, come sopra detto; così, perchè sia lecito, con pari Apostolica autorità, anche in perpetuo sottoponiamo e assoggettiamo all'attuale Vescovo di Ascoli, dopo tuttavia che lo stesso sia stato preposto alla predetta Chiesa di Cerignola, vacante dalla siffatta originaria erezione e costituzione, e in futuro ai suoi successori Presuli *pro tempore* della predetta Chiesa Ascolana, mentre ad essa [Chiesa] destituita *pro tempore* del conforto del Pastore, toccherà essere provveduta di un Pastore [concediamo] di prendere liberamente per propria autorità, da sè o mediante altro o altri a nome suo, il vero, reale, attuale e fisico possesso, ossia al modo di amministrazione spirituale e di qualunque diritto Diocesano, sull'anzidetto luogo di Cerignola, da Noi eretto in città Episcopale, come suddetto, e su tutti gli altri più sopra indicati luoghi, Terre e Borghi, e dopo averlo preso, ritenerlo senza che sia inoltre richiesto il permesso di nessuno.

E ordiniamo che le medesime presenti sempre e in perpetuo siano e saranno valide ed efficaci, ricevano e ottengano i loro pieni e integri effetti, debbano essere fermamente e inviolabilmente osservate da tutti e singoli ai quali ora spetta e in qualunque modo in futuro secondo le circostanze spetterà, e in nessun tempo, per qualunque principio, o per qualunque causa, per quanto giuridi-

ca e legittima, anche per il fatto che non siano state verificate e giustificate le cause addotte, per le quali esse furono emanate, per vizio di subrezione, obrezione, nullità o invalidità, o per difetto della nostra volontà, o per qualunque altro [difetto], per quanto grande, sostanziale, impensato, impensabile, e richiedente speciale e individuale menzione ed espressione, o anche per il fatto che nelle premesse non siano state osservate e adempiute alcune di quelle solennità e qualunque altra cosa da osservare e adempiere, o risultante da qualunque altro principio di diritto, o di fatto, o per statuto o per qualche consuetudine, o anche col pretesto di enorme, enormissimo e totale danneggiamento, o per qualunque altro motivo, o per altra ragione o causa, per quanto giuridica, legittima, giusta, ragionevole, pia, privilegiata e anche tale che sarebbe stata necessariamente da esprimere all'effetto delle premesse, o che da nessuna parte sia apparsa riguardo alla nostra volontà e alle altre cose più sopra indicate o che altrimenti potesse essere provata, mai siano censurate, impugnate, invalidate, ritrattate, richiamate in diritto o controversia, o ridotte in via e termini di diritto, o chiunque possa usare contro di esse qualunque rimedio di diritto, o di fatto, o di favore, o di giustizia, o in qualunque modo, anche con pari autorità, concesso e impetrato, o giovarsene in giudizio o fuori di esso, nè le medesime presenti siano comprese sotto qualunque, di simili o dissimili favori, revocazione, sospensione, limitazione, derogata, ed altra contraria disposizione, per mezzo di qualunque lettera e Costituzione Apostolica, o regola della Cancelleria Apostolica, pubblicata o da pubblicare in seguito, in qualunque tempo, an-

che all'indomani della nostra Assunzione al sommo grado dell'Apostolato, anche per simile iniziativa, anche concistorialmente, e sotto qualunque verbale espressione, tenore e forma, e con qualunque clausola e decreto, anche se nelle medesime presenti si faccia speciale menzione intorno ad esse e a ogni loro tenore e data, ma sempre e completamente siano accolte da essi, e quante volte siano emanate, tante volte siano, e saranno, restituite, riposte e pienamente reintegrate nell'antico e validissimo stato.

E con iniziativa, scienza e pienezza di potestà, per la medesima autorità Apostolica decretiamo che così, e non altrimenti, debbano essere giudicate e definite, per parte di qualsiasi giudice ordinario, e Uditore delle Cause del Palazzo Apostolico, e Cardinale della predetta Santa Romana Chiesa, anche Legato *a latere*, vice-Legato, Nunzio della detta Sede, e per parte di chiunque altro, di qualsiasi autorità insignito, e qualsiasi onore e preminenza esercitante, essendo sottratta loro e a chiunque di essi e a chiunque di loro qualunque facoltà di giudicare e interpretare diversamente, e [decretiamo] anche irritato e vano, se da parte di qualcuno, con qualsiasi autorità, scientemente o ignorantemente, capiterà che si attenti diversamente su esse.

E infine a completamento di tale opera, con la detta autorità Apostolica, conferiamo, e su essi rispettivamente provvediamo, le Dignità, i Canonici e le Prebende come suddetto eretti, e dalla primitiva tale erezione e istituzione, come suddetto, vacanti, l'Arcidiacono cioè a Nicola Maggio, concedendogli benignamente per la detta autorità Apostolica, solo per questa volta, che lo stesso non

sia affatto tenuto a conseguire il grado prescritto nella detta erezione; e l'Arcipretura a Silvestro Mastrantuoni senza che si sottoponga ad alcun ulteriore esame e rispettivo concorso, anche per questa sola volta per grazia speciale; e il Primiceriato a Carlo Sabino Gallo, e il Cantorato a Domenico Caputo, Sacerdoti, come abbiám saputo, i più anziani tra tutti gli altri rimanenti del detto Collegio: e un Canonicato e una Prebenda rispettivamente la Penitenzieria a Procopio Borelli, la Teologale a Michele Antonacci, [Canonicato e Prebenda] a Domenico de Philippis, a Giovanni Cecci, a Michele de Avenia, a Nicola Maria Chiomenti, a Domenico Sanitate, a Ercole anche Chiomenti, a Francesco Paolo Quarticelli, a Nicola Caradonna, a Vincenzo Tortora, a Saverio Marinelli, a Domenico Russo, a Pietro anche Marinelli, a Tommaso anche de Philippis, a Luigi Morra, a Paduano Schiavulli, a Giuseppe anche Quarticelli, a Nicola Petrolla, a Raffaele Gianatempo, a Francesco Paliero, a Luigi anche Quarticelli, a Domenico Conte d'Antonio, a Patrizio Cagiano, a Belisario anche Sanitate, a Domenico Conte di Vincenzo, al suddetto Giuseppe de Sanctis, a Pompeo Gallo, e a Giuseppe Nicola de Finis, a Giuseppe Conte di Francesco, a Raffaele Rosati, a Ercole Degni, a Francesco di Raffaele, inoltre a Pasquale Pensa, a Carmine Maratia, a Pietro Traversi, a Salvatore Samele, a Francesco D'Alò, a Raffaele Sorbo, a Raffaele anche Chiomenti, [tutti] rispettivamente Sacerdoti, e anche a Nicola de Ciomma Diacono, e rispettivamente l'ultimo [Canonicato] e l'ultima [Prebenda] a Sabino Pensa, Suddiacono dell'innanzidetto luogo eretto, come detto sopra, in Città Episcopale di Cerignola: dilette Figli compo-

to
ro
il-
e-
a
co
n-
e-
a-
o-
e-
c-
t-
t-
t-
a
a
a
-
a
-
o
o
t,
t,
e
a
a
t-
f-
t-
e
a
n
n
o-

nenti il predetto Collegio e possedenti al presente, come abbiamo similmente saputo, i Benefici spesso citati, come suddetto soppressi ed estinti, e per quanto riguarda gli ultimi detti tre primi futuri Canonici soltanto, dopo che gli stessi abbiano espletato il servizio corale richiesto come di consueto, e che come anche i rimanenti Capitolari siano tenuti rispettivamente a servire alla stessa recentemente, come detto, eretta Chiesa Cattedrale, con gli annessi del genere, e per quanto riguarda i Canonici e le Prebende come suddetto eretti anche con la pienezza del diritto Canonico e con tutti i diritti e le pertinenze proprie, decretando, come di fatto è, irrito e vano se altrimenti su di essi forse si è attentato finora, o in seguito capiterà che si attenti da qualcuno, con qualsiasi autorità, scientemente o ignorantemente.

Con la detta autorità Apostolica anche concediamo e accordiamo agli stessi Procopio e Michele, come predetto primi futuri Canonici rispettivamente Penitenziere e Teologo, che ciascuno di loro, senza sottoporsi ad esame alcuno e rispettivamente a ulteriore concorso, possa conseguire il Canonico e la Prebenda a sè rispettivamente conferiti, e tenerli finchè viva, e insieme non sia affatto tenuto a conseguire il grado prescritto, come suddetto, in ragione di ciascuna Prebenda, solo per questa volta e anche per grazia speciale.

Del resto, affinchè tutte le premesse da Noi, come predetto, disposte possano sortire validamente il loro effetto, con la detta autorità Apostolica similmente deputiamo il predetto Arcangelo Arcivescovo di Conza come Esecutore delle presenti medesime, e con la stessa autorità Apostolica rispettivamente attribuiamo e impartiamo al me-

desimo Arcangelo Vescovo la facoltà di subdelegare qualunque Persona, purchè costituita in dignità Ecclesiastica, e [attribuiamo] sia al medesimo Arcivescovo sia al predetto da subdelegare pure l'altra potestà di pronunciarsi anche definitivamente, osservate tuttavia le cose da osservare per diritto, su qualunque opposizione che stia per sorgere in ogni modo nell'atto della predetta esecuzione, dei quali [Arcivescovo e delegato] uno dei due, se e dopo che gli siano state presentate le medesime presenti, metta Nicola nel possesso dell'Arcidiaconato, avendone prima ricevuto in nome nostro e della Chiesa Romana il consueto giuramento della dovuta fedeltà secondo la forma inclusa che poniamo sotto la nostra bolla, Silvestro dell'Arcipretura, Carlo del Primiceriato e Domenico del Cantorato, i summenzionati altri Presbiteri e insieme i Chierici, o i loro rispettivi Procuratori, dei loro rispettivi titoli, dei singoli Canonicati e Prebende come detto eretti, e dei predetti annessi, diritti e pertinenze, e postili nel possesso li difenda, rimosso poi da essi qualsiasi detentore, e facendo sì che si ammetta Nicola, Silvestro, Carlo e Domenico, cioè ai predetti Arcidiaconato, Arcipretura, Primiceriato e Cantorato, secondo l'usanza. Mentre i summenzionati Presbiteri, o i Chierici, e i singoli di essi siano accolti rispettivamente tra i Canonici e tra i Fratelli, assegnando ad essi lo Stallo in Coro e il posto nel Capitolo della detta Chiesa Cattedrale, con la pienezza del detto diritto, e a tutti loro si risponda integralmente di tutti i frutti, redditi, proventi, diritti, spettanze ed emolumenti rispettivamente dell'Arcidiaconato, dell'Arcipretura, del Primiceriato, del Cantorato e dei singoli Canonicati e Prebende, reprimendo i

contradittori, per la nostra predetta autorità, e trascurato l'appello.

Nonostante le Costituzioni Nostre e della Cancelleria aventi carattere generale e le applicazioni specifiche da affidare alle parti sia circa il valore annuo effettivo dei benefici ecclesiastici da doversi dichiarare esplicitamente in esse [applicazioni] sia circa la conservazione nei dovuti limiti del diritto acquisito, [nonostante] altresì [le Costituzioni] del Concilio Lateranense ultimo celebrato [sotto questa denominazione], le quali proibiscono che si proceda ad unificazioni e ad abbinamenti perpetui, se non nei casi permessi dal diritto, [nonostante] le altre [disposizioni] pure pubblicate o da pubblicare nei Concili Sinodali, Provinciali, Generali ed Universali, speciali o generali Costituzioni e Decreti Apostolici, [nonostante] gli statuti e le consuetudini dell'anzidetto Collegio, anche se rafforzati da giuramento, da conferma Apostolica o da qualsivoglia altra ratifica, [nonostante] i privilegi, gl'indulti e le Lettere Apostoliche a qualsivoglia Superiore e Persona importante in genere o in specie, oppure con simile atto decisionale o altrimenti contro quanto premesso, in qualunque modo concessi, approvati, confermati e rinnovati, orbene a tutto questo nella sua interezza e nelle sue singole parti, anche se per loro deroga sufficiente, speciale, specifica, espressa e inconfondibile, non mediante generali pur importanti clausole si dovesse richiedere un riferimento o qualsivoglia altra chiara manifestazione o si dovesse osservare qualche altra financo diligentemente ricercata formulazione [di rescritto] *ad hoc*, disposizioni di tal fatta, come se di parola in parola, senza la minima omissione e con il pieno

rispetto della forma tradizionale in esse, ritenendo [Noi] si trovassero inserite, alle medesime presenti nella loro pienezza e sufficientemente espresse ed inserite, a quelle che altrove sono per mantenere il loro vigore, per il validissimo effetto di tutte e singole le premesse, deroghiamo con formula quanto mai ampia e piena e speciale e chiaramente espressa, nonchè opportuna e valida, giusto per questa volta, per Nostra decisione, consapevolezza e pari pienezza di potere, in virtù dell'anzidetta Apostolica Autorità, e per il confluire di tutte queste [prerogative], nonostante qualunque altra contraria disposizione.

Vogliamo anche che l'innanzi detto Nicola, prima di conseguire il possesso del detto Arcidiaconato, sia tenuto assolutamente a fare la professione di Fede Cattolica, secondo gli articoli già da tempo proposti dalla predetta Sede Apostolica, nelle mani del suddetto Arcangelo Arcivescovo di Conza, e, dopo averla così emessa, a trasmetterla al più presto alla detta Sede senza errori, con la firma sua e del detto Arcivescovo; in caso contrario l'Arcidiaconato suddetto sia per ciò stesso vacante.

Vogliamo anche che i frutti, le rendite e i proventi della nuova così eretta Chiesa Cattedrale di Cerignola, attribuiti, come suddetto, secondo i redditi della sua Mensa Episcopale, siano tassati secondo l'uso, e si debba trascrivere tale tassa nei registri della Camera Apostolica.

Inoltre vogliamo anche che alle copie delle presenti lettere anche stampate, sottoscritte per mano di qualche pubblico Notaio e munite del sigillo di persona costituita in dignità Ecclesiastica, venga prestata, in giudizio e fuori di esso, la stessa fede che sarebbe prestata alle medesime presenti,

se fossero esibite o mostrate.

A nessun uomo assolutamente dunque sia lecito violare questa pagina delle nostre sanazione, soppressione, estinzione, istituzione, applicazione, appropriazione, intenzione, attribuzione, assegnazione, comando, precetto, mandato, concessione, indulto, licenza e facoltà, impartizione, supposizione, soggezione, decreto, provvisione, conferimento, deputazione, derogazione e volontà, o con audacia temeraria opporvisi.

Se qualcuno tuttavia presumesse di attentare ciò, sappia di essere incorso nell'indignazione di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore, nell'anno 1819 dell'Incarnazione del Signore, il 14 Giugno, ventesimo anno del nostro Pontificato.

[Seguono firme]